

# CHI BEN COMINCIA

Una pubblicazione  
dell'Ordine degli  
Architetti di Torino  
e della Fondazione per  
l'architettura / Torino

Da un'idea e con la collaborazione  
del Focus group OAT  
La professione per i giovani  
e le pari opportunità.

ordine \_

architetti  
pianificatori, paesaggisti  
e conservatori / Torino



hit  
Arc

Fondazione per l'architettura / Torino

Con il contributo di:



CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI



## L'Ordine per i giovani

**di Massimo Giuntoli**

*Presidente Ordine Architetti PPC Torino*

Siamo 6837 architetti iscritti all'Ordine di Torino, di cui il 16% al di sotto dei 35 anni. Siamo una comunità numerosa che riunisce professionalità e profili differenti. A fianco di figure più note come il progettista architettonico, il restauratore, il conservatore, il paesaggista o il pianificatore territoriale, l'Ordine infatti riunisce anche interior designer, strutturisti, coordinatori della sicurezza, consulenti tecnici d'ufficio, project manager, ecc.

Se cambiano i professionisti e la modalità di intendere la professione, non può che cambiare anche l'Ordine che li rappresenta. Per statuto gli ordini degli architetti si occupano di tenere l'Albo degli iscritti, vigilare sulla correttezza dell'esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell'Ordine. L'Ordine di Torino tuttavia ha gradualmente ampliato gli ambiti di intervento, diventando un soggetto attivo sul territorio, un interlocutore della politica sui temi urbanistici, architettonici e professionali e un riferimento per i cittadini.

L'Ordine di Torino è una realtà aperta e inclusiva, che vede la partecipazione attiva e il contributo di circa 400 iscritti che frequentano i 23 focus group; le occasioni di incontro del Consiglio sono numerose: penso agli OATopen, seminari periodici nei quali presentiamo le attività e condividiamo le politiche offrendo un aggiornamento sulle principali questioni della categoria professionale, a Il martedì dell'architetto, appuntamenti informali per creare occasioni di confronto tra colleghi, per fare comunità e promuovere reti di conoscenza, a Open studio, l'iniziativa che due sere all'anno apre gli studi degli architetti torinesi a professionisti e curiosi, o ancora alle molteplici iniziative formative che ci vedono coinvolti.

La competizione e le difficoltà di chi si trova per la prima volta ad avvicinarsi al mondo del lavoro e a ritagliarsi una nicchia spingono spesso alla frammentazione; la dimensione media degli studi italiani è inferiore rispetto alla media europea. È un errore che rende difficile anche misurarsi con le realtà internazionali. E se considerate che, secondo i dati del Cresme, i primi 10 studi di architettura italiani per fatturato lavorano principalmente all'estero, risulta del tutto evidente che gli architetti non possono più trascurare questo mercato.

L'invito che quindi rivolgo ai giovani è di "usare" l'Ordine. Partecipate alla vita della comunità, date il vostro contributo e la vostra opinione, condividete esperienze e create reti.

**L'Ordine di Torino ha gradualmente ampliato gli ambiti di intervento, diventando un soggetto attivo sul territorio.**

---

### **Massimo Giuntoli**

*Architetto, è amministratore delegato della società di ingegneria Gruppo Torinoprogetti srl con sede in Torino. Insegna Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri nei corsi specialistici per architetti e ingegneri ed Ergonomia applicata al disegno industriale all'Università del Design di Torino. È presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Torino e consigliere della Fondazione per l'architettura / Torino.*

**La professione di Architetto, o meglio l'Architettura, è entrata in una fase di profonda e sostanziale trasformazione. Una fase di transizione e passaggio da un'epoca sostanzialmente analogica e tradizionale, durata molto tempo, a un'era digitale, velocemente innovativa e in cambiamento costante.**

## Architetti digitali

**di Marco Aimetti**

*Consigliere CNAPPC, Coordinatore Dipartimento Lavoro, innovazione e nuovi mercati*

“Il mondo è entrato in una nuova fase di cambiamento, se è vero che la storia è da sempre un continuo succedersi di innovazioni, è altrettanto vero che esistono fasi cicliche in cui le innovazioni assumono intensità rivoluzionaria. Sono ormai molte le analisi che sostengono l'ingresso di una nuova fase storica, un passaggio d'epoca, l'inizio di una forte discontinuità tra passato e futuro”. Lorenzo Bellicini - *Città del presente prossimo* su “European Green Capitals”.

Questo cambiamento, così bene descritto da Lorenzo Bellicini, interessa tutti i settori della nostra vita e tutte le professioni. La professione di Architetto, o meglio l'Architettura, è entrata in una fase di profonda e sostanziale trasformazione. Una fase di transizione e passaggio da un'epoca sostanzialmente analogica e tradizionale, durata molto tempo, a un'era digitale, velocemente innovativa e in cambiamento costante.

Per gestire questa trasformazione in termini positivi cercando anche di proteggere e, possibilmente, esaltare il valore creativo, umanistico, unico e sociale dell'Architettura, è necessario e utile interrogarsi sulle dinamiche in corso per non rischiare che tale cambiamento interferisca su questi valori fondamentali trasformando in modo radicale l'Architettura, il Paesaggio, le Città, l'ambiente costruito, in ultima analisi il nostro modo di vivere e abitare.

Considerare l'era digitale, nel campo dell'Architettura, un cambiamento solo di metodologia di definizione del progetto, o meglio di processo, è sicuramente riduttivo e pericoloso. Pur tuttavia le nuove tecniche di rappresentazione ed elaborazione del progetto, per semplificazione descritte dall'acronimo BIM (building information modeling), sono lo strumento che meglio gestisce le potenzialità dell'era digitale e come tali sono da conoscere e utilizzare. In termini commerciali una specie di entry level, di minimo inderogabile che permetterà agli Architetti di un futuro molto vicino, direi quasi del presente, di partecipare con successo al mercato della progettazione in Italia e all'estero.

Pur nel rilevare la sempre maggiore presenza nel mercato dei servizi alla progettazione di strutture professionali che sviluppano, per “conto terzi”, in modo digitale e integrato e in ambiente BIM, progetti di Architettura, sono convinto che per un Architetto che voglia continuare a svolgere un ruolo centrale nell'iter di definizione del suo progetto sia fondamentale non perdere di vista l'uso degli “strumenti di lavoro”; se volete è una questione di “mestiere” ma è, a mio avviso, un tema centrale, probabilmente una discriminante nei prossimi anni.

Questa affermazione assume un valore ancora più ampio se si considera che, per via della crescente complessità del progetto e della sua inevitabile interdisciplinarietà collegata alle logiche integrate tipiche del processo BIM, il ruolo del progettista Architetto si trasformerà perdendo parte della sua tradizionale e proverbiale centralità tra i soggetti professionali coinvolti a favore di un ruolo che potrebbe essere definito come una “leadership condivisa”. Il riconoscimento di questo ruolo non potrà prescindere dalla capacità di conoscere limiti e potenzialità dello strumento e dal saper intervenire attivamente nell'intero processo.

**Le nuove generazioni di progettisti potranno avvalersi di un vantaggio rispetto a generazioni di Architetti ancora troppo legati alla rappresentazione della forma o della funzione.**

Una corretta analisi del cambiamento in corso deve però anche considerare la profonda mutazione culturale e l'incredibile potenza innovativa che il mondo digitale comporta al di là dei ragionamenti di processo appena fatti.

Il pensiero digitale è fatto di numeri e prestazioni, di parametri e di standard ma deve definirsi, per l'Architettura, in forme e spazi dell'abitare e del vivere. Le nuove generazioni di progettisti, in termini culturali, quasi genetici, potranno avvalersi di un vantaggio rispetto a generazioni di Architetti ancora troppo, o solamente, legati alla rappresentazione della forma o della funzione.

Come categoria, più di altre coinvolte nella definizione del progetto, dovremo fare attenzione alle conseguenze negative di questo processo che porta con sé, inevitabilmente, il rischio di una eccessiva meccanizzazione dei progetti e, conseguentemente, delle forme dell'abitare e del vivere.

In parallelo, le nuove tecnologie legate al generative design, IOT, realtà immersive, droni, energy technology, nuovi materiali e nano tecnologie e tante altre discipline che possiamo ora definire come il mondo digitale "oltre il BIM", trasformeranno completamente la professione dell'Architetto ampliandone le conoscenze e le competenze e aprendo notevoli opportunità di lavoro per coloro che, fin da ora, vorranno credere in questo processo innovativo.

Penso che esista un futuro pieno di possibilità e potenzialità nel campo dell'ambiente costruito ed è importante che sia frequentato da "Architetti digitali" che sappiano trovare linguaggi nuovi, innovativi ma rispettosi delle persone, dell'ambiente e degli aspetti culturali che sostengono da sempre i nostri progetti e le nostre realizzazioni.

---

### Marco Aimetti

---

Architetto, nato nel 1967. Socio fondatore e titolare dello Studio ABCC architetti dal 1994 al 2014, quando ha fondato lo Studio Associato BOX architetti. È stato consigliere dell'Ordine degli Architetti di Torino dal 2009 al 2013 e presidente dal 2013 al 2016. È membro del Consiglio Nazionale degli Architetti e coordinatore del Dipartimento Lavoro, innovazione e nuovi mercati.



# Indice

L'iscrizione all'Ordine	→ 09
L'organizzazione dello studio e la fiscalità	→ 13
La previdenza sociale	→ 18
Il compenso	→ 21
La responsabilità civile	→ 24
La responsabilità penale	→ 26
La promozione	→ 29

---

**A**bbiamo pensato questa guida come un documento unico e completo nel quale raccogliere i fondamenti per compiere i primi passi nella professione. Vuole essere una base dalla quale partire con pensieri e azioni concrete. Ci preme ricordare quanto sia importante fare rete con i colleghi per condividere esperienze e saperi e, in questo, l'Ordine e i focus group svolgono il ruolo di catalizzatori da un lato e volani dall'altro. Auspichiamo che sempre più colleghi vogliano creare percorsi comuni, partendo da bisogni e richieste per ottenere risultati ottimali.

---

**Rita Argento, Erika Morbelli**

*Consigliere OAT*

---

**U**no dei presupposti affinché si realizzino le pari opportunità nel mondo del lavoro è l'accesso alle informazioni. I dati presenti in rete sono di difficile reperibilità e i neo-iscritti sono spesso poco edotti su quali siano le responsabilità e gli obblighi derivanti dallo svolgimento della professione di architetto: mancava a nostro avviso uno strumento operativo che aiutasse i giovani professionisti, donne e uomini, a creare la cassetta degli attrezzi per affrontare il mondo del lavoro.


Ci auguriamo che questa pubblicazione possa essere un primo strumento per contribuire a un più agevole e consapevole accesso alla professione per gli architetti del futuro e che la stabilità economica e professionale sia accompagnata dalla conquista di tutele e garanzie per le libere professioni.

---

**Romina Botta, Urszula Grodzicka, Andrea Sillano**

*Coordinatori Focus group*

*La professione per i giovani e le pari opportunità*



M.B.C. Molecular Biotechnology Center, Torino, 2006  
Progetto di Luciano Pia, vincitore di Architetture Rivelate 2006

© Beppe Giardino



Architettura in Città 2017  
© Edoardo Piva



Caccia allo Studio 2018  
© Jana Sebestova

# L'iscrizione all'Ordine

**di Fabio Giulivi**

*Funzionario Ordine Architetti PPC Torino*

Per poter svolgere la professione di architetto, una volta superato l'esame di abilitazione, è necessaria l'iscrizione all'Ordine professionale.

**Come fare a iscriversi?  
Come pagare la  
quota? A cosa serve  
l'area riservata?**

Per iscriversi all'Albo provinciale di Torino è necessario compilare l'apposito form on-line presente sul sito dell'Ordine → [Vai al link](#). A seguito del completamento di tale procedura sarà necessario presentarsi presso la segreteria dell'Ordine per la consegna dei documenti indicati e per firmare la richiesta di iscrizione.

La comunicazione di avvenuta iscrizione verrà inviata indicativamente entro 2 giorni dalla data della delibera del Consiglio dell'Ordine mediante una e-mail certificata all'indirizzo PEC che verrà aperto contestualmente all'iscrizione all'Albo. Il tesserino professionale verrà inviato dopo qualche settimana dalla segreteria.

**Ogni iscritto ha l'obbligo di tenere aggiornati i propri dati anagrafici al fine di risultare sempre reperibile agli uffici dell'Ordine.** Tali variazioni possono essere apportate direttamente dall'interessato mediante un'apposita funzione presente nell'area riservata, oppure comunicate a mezzo e-mail/PEC.

Nel caso venga trasferita la residenza in un'altra provincia e non venga mantenuto alcun domicilio presso la Provincia di Torino, sarà necessario chiedere il trasferimento all'Ordine di competenza territoriale. La domanda è reperibile sul nostro sito internet → [Vai al link](#) o presso la segreteria OAT.

A partire dall'anno successivo a quello della prima iscrizione, **per versare la quota gli iscritti devono generare il MAV di pagamento attraverso l'apposita funzione all'interno dell'area riservata**; solitamente la scadenza è il 30 aprile.

All'interno dell'area riservata agli iscritti → [Vai al link](#) è possibile accedere ai servizi e alle consulenze gratuite che l'Ordine mette a disposizione (legale, fiscale, previdenziale, sicurezza, prevenzione incendi, ecc.), stampare certificati d'iscrizione (anche in lingua inglese o francese), scaricare modelli di preventivo e contratto tipo e molto altro.

Sul sito → [Vai al link](#) è possibile iscriversi gratuitamente a EuropaConcorsi, un servizio d'informazione, che prevede l'invio di newsletter, tra le quali un bollettino settimanale con oltre 200 bandi integrali relativi a concorsi di progettazione, affidamenti d'incarico, project financing ma anche offerte di lavoro e corsi di formazione professionale.

### **Come avviene la cancellazione dall'Ordine?**

#### **Per cancellarsi è necessario presentare una domanda di cancellazione.**

Il facsimile della domanda è reperibile sul sito internet dell'Ordine → [Vai al link](#) o presso la segreteria OAT. Non è sufficiente cessare di pagare la quota di iscrizione per essere considerati cancellati. Ci si può cancellare dall'Albo in qualsiasi periodo dell'anno; se la cancellazione avviene prima del 31 gennaio, non è richiesto il pagamento della quota; dopo il 31 gennaio andrà comunque versata la quota d'iscrizione dell'anno in corso.

### **In cosa consiste l'obbligo formativo?**

L'aggiornamento professionale dal 1° gennaio 2014 è un obbligo per ogni professionista. Tale obbligo è stato introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato dal "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", emanato dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, completato poi con le "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" (ultimo aggiornamento del 21/12/2016 in vigore dal 01/01/2017). **Prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi per ogni triennio.** Sul sito della Fondazione per l'architettura / Torino è pubblicato il catalogo formativo semestrale. → [Vai all'offerta](#).

Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all'Albo) l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. I neo-iscritti possono chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo. Alla scadenza di ogni triennio formativo il Consiglio di Disciplina valuta l'inosservanza dell'obbligo per l'avvio dei procedimenti disciplinari.

**Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha istituito una piattaforma informatica per la gestione dell'attività formativa dell'iscritto cosiddetta "iM@teria" alla quale occorre iscriversi.** Attraverso la piattaforma è possibile visionare il proprio status formativo, autocertificare l'attività formativa svolta o gli esoneri cui si ha diritto secondo quanto previsto dalle linee guida. Sulla stessa è inoltre possibile reperire le informazioni in merito all'offerta formativa nazionale. → [Accedi al servizio](#).

---

**Fabio Giulivi**

---

*È laureato in Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane all'Università di Torino e dal 1999 lavora all'Ordine degli Architetti nel settore Albo, parcelle e nodo periferico Inarcassa.*



Nuovo Museo Ettore Fico, Torino, 2014  
Progetto di Alex Cepernich, vincitore di Architetture Rivelate 2015  
© Beppe Giardino

## Gli obblighi degli architetti

Per esercitare la professione gli architetti, una volta superato l'esame di abilitazione, devono essere iscritti all'Albo (pagando regolarmente la quota), acquisire i crediti formativi previsti dall'aggiornamento professionale, essere iscritti alla cassa previdenziale e aver stipulato una polizza assicurativa.

→ [Leggi qui](#)

Gli iscritti sono tenuti al rispetto delle norme di deontologia professionale, regole etiche e comportamentali a garanzia della collettività. Il Consiglio di Disciplina, un soggetto indipendente rispetto al Consiglio dell'Ordine e suddiviso in 5 Collegi, ha il compito di istruire e decidere i procedimenti disciplinari.

→ [Leggi qui](#)

## Le tutele e le agevolazioni per gli iscritti

Il Consiglio dell'Ordine di Torino ha previsto alcune misure a sostegno degli iscritti: un fondo di solidarietà che consente di poter usufruire dell'esonero o della rateizzazione della quota annuale di iscrizione all'Albo; la quota ridotta per i giovani architetti con meno di 3 anni di iscrizione all'Albo e meno di 35 anni di età e i senior con più di 50 anni di laurea; l'esonero per le neo-madri dal pagamento della quota di iscrizione all'Albo nell'anno del parto o dell'adozione.

→ [Leggi qui](#)

## I servizi per gli iscritti

Per gli architetti dell'Ordine di Torino sono previsti alcuni servizi gratuiti.

### Consulenze gratuite

In materia fiscale, legale, previdenziale e assicurativa, oltre che su temi professionali.

→ [Leggi qui](#)

---

### Tariffe ridotte

Per servizi per la professione, la salute e l'infanzia, per spazi di coworking, per viaggi e mezzi di trasporto.

→ [Leggi qui](#)    → [E qui](#)

---

### Bacheca digitale

Per mettere in contatto i professionisti con i committenti o con altri architetti (creare nuove collaborazioni, consultare offerte di lavoro, condividere spazi di lavoro, ecc.).

→ [Leggi qui](#)

---

### Catalogo di iniziative formative

Per l'aggiornamento professionale, gratuite e a pagamento, a cura dell'Ordine e della Fondazione per l'architettura / Torino.

→ [Leggi qui](#)

---

### Tutoraggio senior/junior

Gli iscritti under 35 possono usufruire del supporto di professionisti senior tramite incontri individuali. Il servizio è a cura del Focus group OAT La professione per i giovani e le pari opportunità.

→ [Leggi qui](#)

---

## I canali di comunicazione dell'Ordine

### Newsletter settimanale OANotizie

Inviata il lunedì mattina, offre aggiornamenti professionali e sulle attività dell'Ordine.

→ [Archivio di OANotizie](#)

---

### Profili su social network

→ [Facebook](#)

→ [Twitter](#)

→ [Pinterest](#)

→ [YouTube](#)

---

# L'organizzazione dello studio e la fiscalità

## Strumenti giuridici per l'esercizio dell'attività professionale

di **Andrea Barabino**

Dottore Commercialista

Chi inizia un'attività professionale si trova subito ad affrontare un dilemma: in quale forma esercitare la professione? Il nostro ordinamento giuridico offre molteplici strumenti, ciascuno dei quali comporta adempimenti e regimi fiscali differenti.

Abbiamo stilato una lista di questi strumenti, ordinandoli dal più semplice al più strutturato. I più semplici si adattano all'architetto che si affaccia al mondo del lavoro in forma individuale e prevede di avere incassi modesti nei primi anni.

Vi sono poi le soluzioni che permettono di lavorare in forma associata e di partecipare ad appalti pubblici. Qualunque sia la soluzione scelta, è sempre possibile avvalersi della collaborazione di dipendenti o di altri professionisti.

Ecco un sintetico vademecum:

### 1. Partita IVA con regime forfettario

#### ADEMPIMENTI ISTITUTIVI

È il regime naturale dei professionisti individuali con compensi non superiori a € 65.000 annui. L'attribuzione del numero di partita IVA avviene mediante la presentazione della comunicazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate, con modello AA9.

#### OBBLIGHI CONTABILI

- + Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
- + Emettere fattura all'incasso dei compensi professionali
- + Presentare la dichiarazione dei redditi nei termini previsti

I contribuenti che applicano tale regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

#### ASPETTI FISCALI

Si applica un'unica imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, dell'IRAP, con un'aliquota flat del 15% su una base imponibile che è pari al 78% dei ricavi conseguiti nell'anno. Non si applica la ritenuta d'acconto. Per i primi 5 anni, se si tratta di una nuova attività, l'aliquota flat è il 5%. Tale regime è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, e non permette di detrarre l'imposta sugli acquisti.

### 2. Partita IVA ordinaria

#### ADEMPIMENTI ISTITUTIVI

È il regime fiscale e contabile di chi non ha i requisiti per usufruire del regime forfettario. L'attribuzione del numero di partita IVA avviene mediante presentazione della comunicazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate, con modello AA9.

**È il regime naturale dei professionisti individuali con compensi non superiori a € 65.000 annui.**

### OBBLIGHI CONTABILI

- + Liquidazioni e versamenti IVA
- + Tenuta dei registri incassi e pagamenti

### ASPETTI FISCALI

I titolari di partita IVA ordinaria sono soggetti passivi IRPEF con le aliquote progressive a scaglioni, sono soggetti IVA a pieno titolo e devono presentare: dichiarazione annuale IVA, dichiarazione dei redditi (e IRAP ove dovuta), modello 770 e certificazione unica se si sono operate ritenute d'acconto e, durante l'anno, comunicazioni IVA trimestrali ed eventuali esterometri.

## 3. Associazione professionale

### ADEMPIMENTI ISTITUTIVI

La costituzione avviene mediante la stipula del contratto associativo che disciplina le regole cui devono attenersi gli associati, indicando fra l'altro che l'associazione svolge in via esclusiva l'attività professionale e intellettuale.

Tale contratto può avere la forma di:

- + Scrittura privata con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate
- + Scrittura privata autenticata dal Notaio
- + Atto pubblico

### OBBLIGHI CONTABILI

I professionisti possono scegliere se adottare la contabilità semplificata o ordinaria, con alcune differenze.

Contabilità semplificata, obblighi:

- + Registri IVA delle vendite e degli acquisti
- + Registro beni ammortizzabili

Contabilità ordinaria, obblighi:

- + Registri IVA delle parcelle emesse e delle fatture di acquisto
- + Registro cronologico delle movimentazioni finanziarie
- + Registro beni ammortizzabili

### ASPETTI FISCALI

Il reddito prodotto è inteso come reddito da lavoro autonomo e viene regolato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 917/86.

I compensi sono percepiti dall'associazione e le quote di partecipazione agli utili sono definite dagli accordi associativi.

***I professionisti che costituiscono l'associazione professionale possono scegliere se adottare la contabilità semplificata o ordinaria, con alcune differenze.***



*Residenza temporanea Luoghi Comuni  
di Porta Palazzo, Torino, 2013  
Progetto di Pier Matteo Fagnoni,  
Daniele Desii e Giovanni Cardinale,  
vincitore di Architetture Rivelate 2015  
© Giorgio Bombieri*

L'associazione professionale non è soggetta a imposte dirette, poiché il reddito si ribalta sugli associati: ogni associato sarà soggetto a tassazione IRPEF, in proporzione al reddito prodotto all'interno dell'associazione; deve presentare: dichiarazione annuale IVA, dichiarazione dei redditi e IRAP ove dovuta, modello 770 e certificazione unica se si sono operate ritenute d'acconto e, durante l'anno, comunicazioni IVA trimestrali ed eventuali esterometri.

### 4. Società tra professionisti (STP)

#### ADEMPIMENTI ISTITUTIVI

La STP può essere costituita in tutte le forme societarie che abbiano ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali (snc, sas, srl, spa, sapa o società cooperative) e soggiace a tutti gli adempimenti istitutivi delle società disciplinate dal Codice civile, ma l'oggetto sociale deve essere esclusivamente professionale. Il numero di soci iscritti agli albi professionali e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da assicurare loro almeno la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni dei soci.

#### OBBLIGHI CONTABILI

Gli obblighi contabili seguono quelli delle società in generale. Perciò devono essere istituiti i libri sociali obbligatori (assemblee, C.d'A., ecc.), i libri IVA e tutti i libri contabili previsti dal Codice civile e dal D.P.R. 600/73 (libro giornale, inventari, magazzino, cespiti ammortizzabili, ecc.).

Se si tratta di società di persone, con ricavi inferiori a € 400.000, si può optare per la contabilità semplificata. Se si tratta di società di capitali, vige l'obbligo di depositare presso il registro delle imprese il bilancio annuale, redatto nella forma prevista dal Codice civile.

#### ASPETTI FISCALI

In caso di società di persone, il reddito si determina con il principio di cassa ed è direttamente tassato in capo al socio (IRPEF-IRAP); se invece la società è di capitali/cooperativa, allora si utilizza il principio di competenza e il reddito viene tassato attraverso le imposte IRES-IRAP.

In ogni caso si devono presentare: dichiarazione annuale IVA, dichiarazione dei redditi e IRAP ove dovuta, modello 770 e certificazione unica se si sono operate ritenute d'acconto e, durante l'anno, comunicazioni IVA trimestrali ed eventuali esterometri.

### 5. Società di ingegneria

La società di ingegneria è stata introdotta nell'ordinamento dalla L. 266/1997 (legge Merloni), per consentire la partecipazione agli appalti pubblici, mentre la L. 124/2017 ha definitivamente chiarito che questa forma associativa può ricevere anche incarichi privati.

#### ADEMPIMENTI ISITUTIVI

La società di ingegneria può essere solamente una società di capitali (srl, spa o sapa) oppure una società cooperativa. L'atto costitutivo (art. 2328 c.c.) deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere una serie di informazioni obbligatorie; tutte le disposizioni si trovano nel Codice civile, Libro V.

***Gli obblighi contabili seguono quelli delle società in generale. Perciò devono essere istituiti i libri sociali obbligatori.***

***La società di ingegneria può essere solamente una società di capitali oppure una società cooperativa.***

### OBBLIGHI CONTABILI

Essendo società di capitali, deve sottostare a tutti gli obblighi contabili già evidenziati sopra. Deve depositare presso il registro delle imprese il bilancio annuale, redatto nella forma prevista dal Codice civile.

### ASPETTI FISCALI

Il regime di tassazione è quello IRES-IRAP, quindi viene tassato l'utile della società con un'aliquota del 24% e non direttamente il socio, che solo attraverso la delibera dei dividendi potrebbe partecipare alla tassazione.

Gli adempimenti fiscali sono: dichiarazione annuale IVA, dichiarazione dei redditi e IRAP ove dovuta, modello 770 e certificazione unica se si sono operate ritenute d'acconto e, durante l'anno, comunicazioni IVA trimestrali ed eventuali esterometri.

---

#### **Andrea Barabino**

---

*Laureato nel 1985 all'Università di Torino, è dottore commercialista e iscritto al Registro dei Revisori Legali. È consulente fiscale dell'Ordine degli Architetti e incaricato del servizio di consulenza per gli iscritti. È referente per i rapporti internazionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.*

---

## **Consulenza fiscale**

Gli iscritti possono richiedere gratuitamente una consulenza on-line in materia fiscale a cura del dottore commercialista Andrea Barabino su argomenti inerenti allo svolgimento della professione (normativa fiscale, normativa IVA, normativa previdenziale, agevolazioni fiscali, scadenze fiscali, studi di settore, tassazione e fatturazione redditi prodotti all'estero, collaborazioni, esercizio professionale in forma associata, gestione separata INPS, ecc.).

→ [Leggi qui](#)

# La previdenza sociale

**di Fabio Giulivi**

*Funzionario Ordine Architetti PPC Torino*

**Inarcassa è la cassa di previdenza degli architetti (e degli ingegneri) liberi professionisti.** Assicura la tutela previdenziale degli architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa; trattandosi di previdenza di primo pilastro **l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo** che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di requisiti specifici.

Questi requisiti sono:

- + iscrizione all'Albo professionale;
- + non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- + possesso di partita IVA individuale e/o di associazione o società di professionisti.

**Inarcassa eroga pensioni e garantisce agli iscritti prestazioni assistenziali** (indennità di maternità e di invalidità temporanea, indennità per i figli disabili, coperture sanitarie, sussidi, mutui, finanziamenti in conto interessi e prestiti d'onore ai giovani). Fornisce inoltre servizi e convenzioni, mirati a sostenere l'esercizio della professione, come ad esempio la polizza RC professionale, appositamente studiata per le categorie professionali di ingegnere e architetto. → [Vai alla sezione](#).

**La contribuzione è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti; sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume di affari.**

I giovani architetti che si iscrivono (o che si reinscrivono) a Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età.

## Le riduzioni contributive per i giovani in dettaglio

Contributo soggettivo:

- + contributo minimo: riduzione a 1/3 (€ 780,00 nel 2019);
- + contributo percentuale: riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%.

Contributo integrativo:

- + contributo minimo: riduzione a 1/3 (€ 231,70 nel 2019);
- + contributo percentuale: nessuna riduzione.

## **Come avviene l'iscrizione e la cancellazione?**

L'architetto che inizia l'attività professionale deve presentare a Inarcassa la comunicazione di iscrivibilità entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale. È disponibile un modulo di iscrizione nella sezione modulistica di Inarcassa che può essere scaricato, compilato e inviato via PEC a Inarcassa. → [Vai alla sezione](#).

***Il libero professionista che intraprende, parallelamente all'attività professionale, anche un'attività di lavoro dipendente o assimilata, deve cancellarsi dai ruoli previdenziali di Inarcassa per tutto il periodo in cui perdura il suddetto rapporto.***

Dalla data di decorrenza dell'iscrizione si calcola l'anzianità utile alla pensione e dalla stessa data decorre anche la tutela previdenziale. In caso di più periodi di iscrizione discontinui, essi si calcolano tutti ai fini dell'anzianità assicurativa.

La ritardata o l'omessa comunicazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative.

Basta la perdita di uno solo dei requisiti di iscrivibilità – anche per un breve periodo – per determinare la necessità di cancellazione dai ruoli di Inarcassa. Ciò accade, quindi, quando l'architetto decide di:

- + chiudere la partita IVA,
- + cancellarsi dall'Albo professionale oppure
- + quando viene assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria, ad esempio:
  - a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente
  - a seguito dell'avvio di altra attività i cui proventi siano assimilati a rapporto di lavoro dipendente con compilazione del relativo quadro fiscale RC
  - a seguito di una variazione del codice attività della partita IVA che comporti l'iscrizione obbligatoria ad altra forma previdenziale obbligatoria (ad es. INPS sezione commercianti, artigiani, imprenditori, ecc.).

La richiesta di cancellazione o esclusione per un breve periodo deve essere sempre comunicata dall'associato tempestivamente, al fine di consentire a Inarcassa l'aggiornamento della posizione previdenziale, evitando successive richieste di contributi non dovuti.

È disponibile un modulo di cancellazione nella sezione modulistica del sito di Inarcassa, che può essere scaricato, compilato e inviato via PEC a Inarcassa.  
→ [Vai alla sezione.](#)

### **Esclusione temporanea da Inarcassa**

Nei casi di esclusione temporanea (per la perdita momentanea di uno dei requisiti di iscrivibilità), per iscriversi nuovamente si deve produrre la stessa certificazione sopra elencata, nella quale però deve essere indicata la data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro (nel caso di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria); invece nei casi di variazione di partita IVA, si dovrà comunicare con certificati o autodichiarazione, oltre alla data di cessazione, anche il numero della nuova partita IVA con la data di decorrenza.

### **Rapporto di lavoro dipendente ed esercizio contemporaneo dell'attività professionale**

Il libero professionista che intraprende, parallelamente all'attività professionale, anche un'attività di lavoro dipendente o assimilata, deve cancellarsi dai ruoli previdenziali di Inarcassa per tutto il periodo in cui perdura il suddetto rapporto e, conseguentemente, versare presso la Gestione Separata INPS la contribuzione previdenziale calcolata sul reddito professionale IRPEF prodotto durante tale periodo. Durante la sovrapposizione tra le 2 attività quindi il professionista dovrà versare a Inarcassa solo il contributo integrativo (4% del volume d'affari maturato) mentre i contributi sul reddito professionale da architetto dovranno essere versati alla Gestione separata dell'INPS. Al termine di questo periodo di doppia attività, se ricorreranno nuovamente i requisiti di iscrivibilità, il professionista dovrà nuovamente effettuare l'iscrizione a Inarcassa. I contributi versati presso altre gestioni (tranne quelli versati presso la Gestione separata dell'INPS) potranno essere oggetto di ricongiunzione al fine di poter ricostituire un unicum previdenziale presso Inarcassa.

---

**Fabio Giulivi**

*È laureato in Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane all'Università di Torino e dal 1999 lavora all'Ordine degli Architetti nel settore Albo, parcelle e nodo periferico Inarcassa.*

Restauro della lavanderia a vapore e allestimento del Centro Coreografico Internazionale nel complesso della Certosa Reale di Collegno, Collegno, 2009  
Progetto di Antonio Besso-Marcheis, vincitore di Architetture Rivelate 2010  
© Beppe Giardino



## Il compenso

di **Stefano Vellano**

*Presidente Commissione Parcelle OAT*

Dopo l'abolizione dei minimi tariffari, sulla base del principio della libera concorrenza, avvenuta con il D.L. 1/2012, il tema del compenso dell'architetto è divenuto molto articolato.

Nel cercare brevemente di affrontarlo, occorre trattare separatamente i settori pubblico e privato.

Riguardo al calcolo dei compensi, **il panorama dei lavori pubblici è attualmente normato dal D.M. 143/2013, cosiddetto "Decreto Parametri", aggiornato con il D.M. 17/06/2016**, che impone all'Ente pubblico di effettuare la determinazione degli importi da porre alla base dell'affidamento del servizio tecnico, facendo riferimento alle Tabelle in esso contenute. L'architetto **non può determinare in autonomia la base del compenso**, in quanto lo strumento di legge è di pertinenza esclusiva dell'Ente che appalta i lavori.

**L'architetto non è tenuto per legge a effettuare prestazioni professionali aggiuntive, non esplicitate nel calcolo di determinazione dei compensi fornito dall'Ente.**

È necessario, però, cosa che purtroppo non sempre accade, che la determinazione venga effettuata in modo corretto, suddividendo i valori d'opera per classi e categorie di opere e prevedendo tutte le prestazioni necessarie. Ovviamente, un corrispettivo calcolato in modo sommario risulta, il più delle volte, più basso di quanto dovrebbe e, ricordiamo, l'architetto non è tenuto per legge a effettuare prestazioni professionali aggiuntive, non esplicitate nel calcolo di determinazione dei compensi fornito dall'Ente.

Occorre anche dire che le stesse Tabelle ministeriali di calcolo risultano carenti su moltissime voci, specialmente quelle riguardanti la parte Urbanistica. A tal proposito è già stato predisposto un aggiornamento delle stesse da parte dei Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche e consegnato al Consiglio Superiore dei LL.PP., ma resta in attesa di approvazione.

**L'architetto**, sulla base di questo corrispettivo, **è libero di effettuare un'offerta al ribasso**, senza limiti imposti per legge. Il livello di scontistica va però calibrato attentamente secondo alcuni criteri fondamentali:

- + che venga salvaguardata la qualità del progetto, che, sempre e comunque, deve essere mantenuta alta;
- + che venga evitato il ricorso a eccessivi ribassi, svilendo l'immagine stessa della professione.

A tal fine l'Ordine di Torino ha lanciato a marzo 2018 la campagna di sensibilizzazione **#ilProgettoNONèScontato**. L'iniziativa è rivolta a enti banditori, committenti privati e professionisti. Obiettivo da raggiungere: **ridare valore e dignità al lavoro svolto**.

Infine, prima della sottoscrizione del disciplinare d'incarico, quasi sempre redatto dalla Stazione Appaltante, è consigliabile per l'architetto prestare molta attenzione a quanto in esso riportato. In caso di eventuali dubbi, può risultare utile richiedere un consulto all'Ordine. In ogni caso, chiunque è invitato a segnalare al proprio Ordine i casi di non corretta applicazione del Decreto.

Sul fronte privato la situazione risulta apparentemente più semplice. Con il **D.M. 140/2012, anch'esso denominato "Decreto Parametri", lo Stato definisce i criteri di compenso del professionista nel settore privato.** Tale strumento, vigendo il regime di abolizione dei minimi tariffari, è di utilizzo esclusivo degli Enti giurisdizionali, ovvero dei giudici. Quindi, in parole povere, l'architetto non può farvi riferimento per la determinazione del suo corrispettivo.

**La determinazione del compenso diventa, quindi, nel rapporto con la clientela privata, una libera pattuizione sottoscritta tra le parti, senza riferimenti espliciti a tariffari di qualsiasi tipo, anche se consultati a livello orientativo.** Sempre nella determinazione del compenso, in caso di valutazione del tempo da impiegarsi per svolgere una determinata prestazione, può essere di aiuto un'attenta valutazione dei costi fissi che l'architetto deve sostenere. A tal fine, il CNA offre sul proprio sito un foglio di calcolo dedicato → [Vai al link](#).

Parallelamente all'abolizione dei minimi tariffari, **diviene obbligatorio per l'architetto stipulare un accordo contrattuale scritto con il proprio cliente.** La redazione del preventivo è, infatti, stata resa obbligatoria per legge, già a partire dal succitato D.L. 1/2012 e successivamente ribadita dalla L. 124/2017.

Anche il nostro Codice di Deontologia indica l'obbligo di regolare l'attività professionale con la committenza, utilizzando lo strumento del contratto; il contratto prevede, ovviamente, anche la definizione del costo dettagliato del servizio tecnico offerto, tramite un preventivo che ne è parte integrante.

All'interno della L. 124/2017 sono precisati i contenuti minimi del preventivo, ovvero:

- + elenco di tutte voci di prestazione, comprensivo di oneri, spese e contributi;
- + titolo e specializzazioni possedute;
- + grado di complessità dell'incarico;
- + tutte le informazioni utili al committente a comprendere tutti gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico;
- + dati della polizza di RC professionale (obbligatoria per il professionista).

Tale documento deve essere sottoscritto tra le parti o, perlomeno, essere trasmesso al committente, anche per via telematica. Sul sito OAT sono a disposizione degli iscritti facsimili di preventivo e contratti → [Scarica qui](#).

**La Commissione Parcelle fornisce anche, su richiesta, un parere consultivo sull'impostazione della struttura del preventivo.**

In caso di problemi a ottenere il compenso pattuito, il nostro Ordine è dotato di un'apposita Commissione con proprio regolamento che offre un valido supporto fornendo un Parere di Congruità delle prestazioni professionali effettuate, rispetto al compenso richiesto. La Commissione Parcelle fornisce anche, su richiesta, un parere consultivo sull'impostazione della struttura del preventivo.

In caso le controversie debbano proseguire in fase giudiziale, il Parere di Congruità dell'Ordine farà parte della documentazione presentata dall'architetto al Giudice, che dovrà poi esprimersi in merito. **L'assenza di preventivo o di qualsiasi pattuizione scritta tra le parti costituisce violazione del Codice di Deontologia e di una precisa disposizione di legge in vigore;** in questo caso, il Consiglio dell'Ordine sottoporrà la questione al Consiglio di Disciplina, che valuterà in merito eventuali provvedimenti da prendere nei confronti dell'architetto.

Anche sul fronte giudiziale, l'assenza di pattuizione scritta tra le parti costituisce un **elemento di valutazione negativa da parte del Giudice**, rendendo più difficoltoso il recupero delle spettanze dell'architetto e, soprattutto, il loro ammontare, visto che il Giudice ha facoltà di modificarne l'entità fino al 60% di quanto stabilito dai parametri del D.M. 140/2012.

In conclusione a questo breve excursus, occorre citare quanto affermato dalla recente legge sull'Equo Compenso (L. 247/2012), poi ribadito e rafforzato dalla successiva legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), che prevede, per tutte le categorie professionali, un compenso minimo equo e adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Il concetto di equità del compenso del professionista risulta, al momento, ancora vago, ma si attendono con fiducia le nuove disposizioni legislative che permettano di determinarlo in maniera chiara e oggettiva.

---

### **Stefano Vellano**

---

*Architetto, partner del torinese Studio KHA. Dal 2017 è presidente della Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti di Torino.*



*Casa Rossa, Trofarello, 2007  
Progetto di Raimondo Guidacci,  
vincitore di Architetture Rivelate 2009  
© Beppe Giardino*

# La responsabilità civile

di **Matteo Rossomando e Fabrizio Abrate**

*Avvocati Weigmann Studio Legale*

La responsabilità civile dell'architetto può essere di due tipi: responsabilità contrattuale o responsabilità extra-contrattuale.

## La responsabilità contrattuale

**Se svolge incarichi di particolare difficoltà, l'architetto non risponde dei danni procurati, salvo il caso di dolo o grave negligenza.**

In generale, il contratto del prestatore d'opera intellettuale (quindi anche dell'architetto con il cliente-committente) è disciplinato dalle regole dettate dal Codice civile agli articoli 2229 ss e, se compatibili, da quelle sul lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 ss; in questo ambito sono da rinvenire i confini della responsabilità contrattuale dell'architetto.

**La condotta dell'architetto nell'esecuzione è autonoma e discrezionale ma improntata a una diligenza cosiddetta qualificata**, nel senso che l'architetto ha l'obbligo di svolgere l'incarico affidatogli con un grado di diligenza non media (c.d. del buon padre di famiglia) ma da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività (c.d. diligentia quam in concreto).

Se svolge incarichi di particolare difficoltà (es: implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, incertezze scientifiche nelle soluzioni, necessità di professionalità altamente specializzate, ecc.), l'architetto - ai sensi dell'art. 2236 c.c. - non risponde dei danni procurati, salvo il caso di dolo o grave negligenza (ad es: non accorgersi che una zona, con riferimento alla quale è stata richiesta una progettazione, è sottoposta a vincolo paesaggistico, che impedisce di costruire).

È invece difficilmente configurabile una responsabilità dell'architetto nel caso in cui l'irrealizzabilità del progetto sia dovuta a richieste e istruzioni del cliente-committente benché debitamente informato dall'architetto sui rischi del progetto, attraverso PEC o altro canale ufficiale, ai fini della prova. In ipo-

tesi di contestazione all'architetto di condotta dolosa o gravemente negligente, spetta al cliente-committente dimostrare che l'architetto sia responsabile e provare di aver subito un danno.

Una volta che l'opera sia stata accettata, l'architetto viene liberato dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, purché all'atto dell'accettazione detti vizi fossero:

- + noti al committente,
- + facilmente riconoscibili e, in ogni caso,
- + non dolosamente occultati dall'architetto.

## AVVERTENZE PER L'ARCHITETTO

Sussistono alcune accortezze tanto sotto il profilo formale quanto sotto il profilo sostanziale per l'architetto che si trovi a stipulare un contratto di prestazione d'opera intellettuale; in giurisprudenza ad esempio è stato rilevato che aver affidato, da parte dell'architetto, a terzi non architetti una parte dell'incarico (ad es. la direzione lavori a un geometra) comporta la nullità non solo della singola parte affidata ma dell'intero contratto di prestazione intellettuale riservata all'architetto.

Anche il compenso dell'architetto è elemento rispetto al quale va prestata particolare attenzione: il compenso dovrà essere determinato in un preventivo di massima ove siano indicate tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi per ogni singola prestazione e adeguate alla complessità dell'opera.

### La responsabilità extra-contrattuale

Al di là del rapporto contrattuale, l'architetto - come anticipato - può essere responsabile nei confronti di terzi anche via c.d. extra-contrattuale, quando cioè con la propria condotta - dolosa o colposa - abbia causato a terzi un danno ingiusto; il danno potrà essere patrimoniale o non patrimoniale.

**L'architetto può essere responsabile nei confronti di terzi anche via c.d. extra-contrattuale, quando cioè con la propria condotta - dolosa o colposa - abbia causato a terzi un danno ingiusto.**

Nel caso in cui la condotta responsabile sia riferibile a più soggetti (es: appaltatore, progettista, direttore lavori), la responsabilità dell'architetto è di tipo solidale; questo significa che ciascuno è tenuto a rispondere per tutto il danno, salvo la possibilità per colui che ha risarcito il danno di rivalersi nei confronti degli altri condebitori; l'entità del risarcimento è determinata dalla gravità della rispettiva responsabilità e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate; le colpe si presumono uguali salvo prova contraria.

Per mitigare il rischio di far fronte a responsabilità nei confronti di terzi, l'architetto - che per legge deve avere una copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale - potrà adottare alcune tutele quali una preventiva consulenza legale, stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile (che includa eventualmente la copertura delle spese legali).

---

#### Matteo Rossomando

*Nato nel 1968, ha studiato a Torino, Milano e Londra. È avvocato cassazionista e si occupa di consulenza societaria e contrattuale in materia commerciale e civile; è inoltre autore di pubblicazioni su riviste giuridiche. È uno dei soci di Weigmann Studio Legale, lo studio incaricato della consulenza legale dell'Ordine e degli iscritti.*

---

#### Fabrizio Abrate

*Nato nel 1990, si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Torino ed è iscritto all'Ordine degli Avvocati dal 2017. È specializzato in diritto civile e commerciale ed è uno degli avvocati di Weigmann Studio Legale: collabora alla consulenza legale dell'Ordine e degli iscritti.*

---

## Cos'è l'obbligo assicurativo?

L'obbligo di copertura assicurativa è previsto dall'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012 e dall'art. 5 del D.P.R. 137/2012. In base alla legge, tale polizza è necessaria ogni qualvolta il professionista iscritto all'Albo svolga attività con rilevanza esterna (sono comprese tutte quelle attività per le quali è richiesta la firma di un professionista iscritto ad un Ordine professionale).

→ [Leggi qui](#)

---

## Consulenza legale

L'Ordine offre gratuitamente agli iscritti un servizio di consulenza on-line fornito dallo studio legale Weigmann e associati in materia civile e amministrativa su argomenti inerenti lo svolgimento della professione di architetto (edilizia, urbanistica, lavori pubblici, rapporti con pubbliche amministrazioni, ecc.). Per porre un quesito è necessario seguire la procedura on-line.

→ [Leggi qui](#)

# La responsabilità penale

## Il concorso dell'architetto nel reato commesso dal cliente

di **Alberto De Sanctis**

*Avvocato penalista*

**Nel concorso di persone nel reato, la responsabilità individuale può configurarsi anche quando l'azione od omissione, posta in essere dal singolo partecipe, sia in sé non rilevante sotto un profilo penale.**

**Il professionista deve sempre rapportarsi con il committente in modo autonomo e indipendente.**

La responsabilità penale del professionista ha confini talvolta più ampi di quelli che possiamo immaginare.

Infatti, **l'architetto** quando riveste, per esempio, la funzione di direttore dei lavori **risponde del reato "proprio"**, cioè è soggetto attivo del reato in relazione a una condotta propria, che attiene quindi a doveri e adempimenti professionali previsti espressamente dalla disciplina normativa in materia di edilizia e urbanistica. **L'architetto, però, può rispondere anche del "fatto altrui"** senza che vi sia una violazione del principio costituzionale della responsabilità penale personale. Nel concorso di persone nel reato, la responsabilità individuale può configurarsi anche quando l'azione od omissione, posta in essere dal singolo partecipe, sia in sé non rilevante sotto un profilo penale.

### FACCIAMO UN ESEMPIO

Se un cliente, intenzionato a edificare su un territorio di sua proprietà, dichiara al proprio architetto la volontà di corrompere i funzionari pubblici per ottenere la destinazione urbanistica congeniale al suo progetto, tecnicamente predisposto dal professionista, si possono aprire varchi piuttosto rischiosi sotto un profilo penalistico. **Se l'architetto esprimesse il consenso e così rafforzasse il proposito criminoso del proprio cliente, il fatto potrebbe essere qualificato come concorso nella corruzione.** Ciò potrebbe avvenire anche se l'architetto non incontrasse mai il corrotto, non lo contattasse, non avesse alcuna corrispondenza con lui né telefonica né telematica. La predisposizione del progetto, l'istigazione e il rafforzamento della volontà criminale

del proprio cliente sono elementi sufficienti per sussumere il fatto, così descritto a titolo meramente esemplificativo, come concorso nel reato. E ciò anche se fosse stato il cliente a corrompere direttamente il pubblico ufficiale.

**Talvolta, il coinvolgimento del professionista nella condotta illecita altrui avviene in modo surrettizio.** Per esempio, deviando il filo narrativo del caso sopra esaminato, il cliente potrebbe chiedere all'architetto di predisporre un progetto di studio di un'area non edificabile ma facendo intendere che quell'area potrebbe diventare edificabile dopo l'intervento di "qualcuno" in grado di cambiarne la destinazione urbanistica. **Qui entra in gioco la deontologia e - più ancora - la sensibilità deontologica.**

Il professionista deve sempre rapportarsi con il committente in modo autonomo e indipendente.

**Se l'architetto ha elementi per ipotizzare condotte illecite, commesse o in procinto di essere commesse dal proprio cliente, non solo non deve dividerle ma deve rinunciare al mandato senza esitazione alcuna.**

Capita a molti professionisti - anche in assoluta buona fede - di vedere la propria condotta come "scissa" da quella del proprio cliente. Il Codice penale, invece, prevede all'art. 110 una forma di estensione della responsabilità per il fatto di reato "tipico" (cioè conforme alla norma che punisce una determinata condotta come, per esempio, la corruzione) anche a quei soggetti che non hanno commesso nemmeno un atto, anche uno soltanto, "tipicizzato" dalla norma incriminatrice.

Nel caso in esame, infatti, non esiste una norma di legge che vieta espressamente all'architetto di predisporre un progetto di massima su un'area non edificabile con la consapevolezza che quel progetto verrà sottoposto all'attenzione di un pubblico ufficiale compiacente, che l'architetto non conosce né mai conoscerà. La responsabilità del professionista può essere ricostruita, in modo "complesso", applicando la norma di cui all'art. 110 del Codice penale così da individuare **un concorso morale per aver rafforzato il proposito criminoso e aver coadiuvato il corruttore fornendo allo stesso l'obiettivo (il progetto) da raggiungere con la condotta criminosa.**

È evidente che per rispondere del reato in concorso **è necessario che vi sia la piena consapevolezza dell'intento illecito del proprio cliente.** Se per esempio si partecipa a un concorso di idee e quel progetto viene utilizzato a insaputa del professionista per percorrere una strada illecita al fine di edificare

un'area agricola, è evidente che il professionista rimane esente da responsabilità penale.

Non può essere esclusa, invece, la responsabilità se l'architetto è consapevole soltanto in parte della condotta corruttiva del cliente ma è comunque consapevole della struttura generale del reato. Per esempio, potrebbe non sapere l'importo della "tangente", né conoscere l'esatta identità di uno o tutti i funzionari corrotti. Se però è consapevole dell'illiceità della condotta altrui e fornisce un consapevole contributo che agevola la commissione del reato è possibile configurare un suo concorso.

In conclusione, **è bene ricordare che il professionista non può tenersi lontano dalla responsabilità affermando "...io non voglio sapere altro..." perché talvolta quello che si apprende dal proprio cliente è sufficiente per imporre all'architetto, sul piano deontologico, prima ancora che penalistico, di rinunciare senza esitazione alcuna all'incarico.**

---

### Alberto De Sanctis

---

*Avvocato penalista, laureatosi a Torino nel 1995, è autore di numerose pubblicazioni in campo di diritto penale d'impresa, sicurezza sul lavoro, reati tributari. Nel 2018 è stato eletto presidente della Camera penale del Piemonte occidentale. Per l'Ordine degli Architetti di Torino è consulente in materia deontologica.*

---

## Le responsabilità dell'architetto

L'architetto incorre in una responsabilità penale ogni qualvolta commette un reato in violazione del Codice penale o di altre leggi speciali (per es. quando dichiara il falso in una SCIA). I reati si dividono, in base alla loro gravità e alla pena, in delitti e contravvenzioni e le pene previste sono di tipo detentivo o pecuniario. → [Leggi qui per maggiori informazioni.](#)

Nel caso della direzione dei lavori, la prestazione svolta non ha per oggetto la realizzazione di un'opera ben definita, ma un'attività di controllo del lavoro dell'esecutore e si articola nei seguenti ambiti: sorveglianza dell'esecuzione, verifica della realizzazione, conformità tecnica e amministrativa e controllo della spesa. → [Leggi qui per approfondire il tema.](#)

*Toolbox - Torino Office Lab and Co-working, Torino, 2010  
Progetto di Caterina Tiazzoldi con Mauro Fassino, Monica Pianosi,  
Lorenza Croce, Helene Cany, Chiara Caramassi e Tania Branquino,  
vincitore di Architetture Rivelate 2012  
© Sebastiano Pellion, Helene Cany e Davide Giglio*



# La promozione

## Marketing per l'architetto: questo sconosciuto!

di **Alessandro Riccardi**

Architetto

Eccomi qua, sul Frecciarossa, con il computer sul tavolino come tutte le settimane. Ormai i miei viaggi a Milano si stanno intensificando sempre di più e credo che il trend non cambierà, almeno per quanto riguarda i prossimi anni.

Alcuni giorni fa, ho ricevuto una e-mail dall'ufficio stampa di Ordine e Fondazione con la richiesta di scrivere un articolo sul tema del marketing per l'architetto che potesse rispondere alle seguenti domande:

- + Quali strategie di marketing e promozione del brand?
- + Quali strumenti di comunicazione on-line e off-line sono a disposizione del professionista?
- + Come si comunicano i progetti di architettura?
- + Che ruolo possono svolgere i social network?

In sintesi:

- + Perché è importante per un architetto investire nella promozione?

E qui sorge spontanea un'altra domanda: perché non lo è mai stato prima? Come possiamo pensare di avere un'attività lavorativa imprenditoriale senza promuoverla?

Qualcuno avrà subito storto il naso leggendo "attività imprenditoriale", non trovando connessione tra questo termine e il concetto di libero professionista, ma su questo argomento ci vuole senz'altro un approfondimento a parte.

Ritornando al tema del marketing, mi preme sottolineare che incontro in giro per l'Italia, tra convegni e seminari, molti professionisti che ancora oggi continuano a ripetermi quasi come un mantra: "Tanto dal sito web non è mai arrivato nulla".

Va bene, ma quanto si è investito nel sito web, quanto nella creazione del personal branding, in contenuti di qualità, in pianificazioni marketing?

Gli architetti oggi sono schiacciati da un mercato che da anni ha abbassato le parcelle fino al limite del grottesco. Come mai? Perché non è il professionista a fare il prezzo, ma il committente. A questo punto, a costo di sembrare impopolare, penso che sia giusto così e anche che il committente cerchi di risparmiare il più possibile! Se tutti i piani di comunicazione dei singoli dicono banalmente "sono un architetto", a questo punto non c'è differenza tra l'uno o l'altro!

La libera professione oggi, a cui di "libero" è rimasto ben poco, si è trasformata in un regime di sopravvivenza e, proprio per questo motivo, accettare qualsiasi condizione diventa lecito nella "giungla" lavorativa. Peccato che gli animali che vivono nella giungla abbiano saputo adattarsi e sviluppare tecniche di sopravvivenza tra prede e predatori, ma così non è stato per gli architetti. Ricercare le proprie caratteristiche, valorizzarle e specializzarsi utilizzando le tecniche migliori: ecco cosa avrebbero dovuto fare!

**Quanto si è investito nel sito web, quanto nella creazione del personal branding, in contenuti di qualità, in pianificazioni marketing?**

Il brand e il suo valore sono il punto di partenza: in cosa sono specializzato, quali sono le mie peculiarità lavorative, in cosa mi distingo da tutti gli altri? Individuati questi punti, devo saperli comunicare.

Preparare un personal book che non solo faccia vedere i lavori più belli, ma che spieghi anche il mio approccio e il percorso che mi ha condotto fino a questo grado professionale.

Il grande passo, professionalmente parlando, è oggi quello di non fare in realtà quello per cui veniamo (o dovremmo essere) pagati! Non bisogna proporre idee e tanto meno soluzioni!

Starete già pensando: “Se non faccio così si prenderà il lavoro qualcun altro che darà al cliente proposte a titolo gratuito. In fondo, facendo così, anche io ho preso dei lavori”.

Sono tutte sciocchezze! Non andiamo da un medico specialista, decidendo solo dopo se pagare il suo tempo in base ad un'eventuale risposta favorevole al mio parere.

**Bisogna costruire un personal branding che enunci a tutti la specifica professionalità.**

Bisognerebbe invece chiedersi perché sono andato da quel particolare dermatologo, ad esempio? Semplice: perché ha una nomea conclamata, tra passaparola e/o articoli sul web che confermano la sua bravura a individuare e curare la patologia di cui soffro e quindi mi fido che sia la persona giusta. Lo stesso si deve fare come architetti: bisogna costruire un personal branding che enunci a tutti la specifica professionalità.

A questo punto vi posso spiegare perché ho accettato di scrivere questo articolo. Io per primo ho applicato su di me quanto ho scritto e posso garantire senza ombra di dubbio che in questi anni è stata davvero molto dura.

Specializzarsi e costruirsi un mercato che in parte non esisteva è stata la sfida più grande, con battute di arresto e momenti di delusioni. Tutto questo mi ha portato a una crescita costante e ad avere oggi una vita ricca di soddisfazioni.

In questo periodo specifico bisogna essere ben consci che il mercato ha un'evoluzione quotidiana senza eguali nella storia. **Cambiano gli approcci, cambiano gli strumenti e le tecnologie a disposizione: anche gli architetti si devono adeguare.**

Vi lascio con una frase letta qualche tempo fa su Wired: “In futuro un bravo chirurgo sarà sostituito da un'intelligenza artificiale? No, saranno sostituiti quei chirurghi che non la usano.”

---

**Alessandro Riccardi**

Architetto, nato nel 1972, inizia la carriera come progettista. Dal 2008 è titolare della New Erredi srl, agenzia che si occupa di formazione, strategie di marketing, comunicazione e management per il settore dell'architettura.

## L'immagine sociale dell'architetto

Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha commissionato alla società Makno, fondata dal sociologo Mario Abis, un'indagine sul modo in cui è percepita la figura dell'architetto nella società civile. In sintesi, i risultati: è un professionista che ha competenze tecniche e doti creative, deve comprendere e dare risposta ai bisogni delle persone, ha un ruolo strategico nello sviluppo socioeconomico del Paese e nel disegno della città.

→ [Vai al link](#)

## I social network

Facebook con 31 milioni di utenti mensili si conferma il social network più utilizzato in Italia, seguito da YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest e Twitter. È diffuso in particolare nelle fasce d'età 36-45 anni (21%), 46-55 (19%) e 56+ (18%) e ha la profilazione migliore.

Instagram, in forte ascesa in Italia, ha un utente medio più giovane: 21,3% tra i 19 e i 24 anni, crea più engagement sui post e favorisce interazioni immediate.

LinkedIn, anch'esso in crescita, ha un taglio professionale ed è utile per costruire reti di lavoro; ha un'ottima brand reputation.

Tra le piattaforme professionali dedicate agli architetti, si segnalano Archilovers, Houzz, Divisare, homify.

Periodicamente la Fondazione per l'architettura / Torino organizza corsi di formazione e seminari per offrire agli architetti gli strumenti e le conoscenze per svolgere attività di comunicazione.

→ [Statistiche sull'uso dei social network in Italia](#)

→ [Statistiche sull'uso dei social network nel mondo](#)

→ [Distribuzione geografica dell'uso dei social network](#)

## Le opportunità per gli iscritti di Torino

L'Ordine ha creato alcuni canali di promozione del lavoro degli architetti.

### Architetture Rivelate

Un premio, nato nel 2004, con l'intento di dare visibilità ai progetti di qualità.

→ [Vai al link](#)

### TAM Turin Architect Magazine

Un magazine digitale, una vetrina internazionale nella quale è possibile pubblicare opere realizzate.

→ [Vai al magazine](#)

### Form di ricerca professionisti

Un sezione del sito dell'Ordine è dedicata alla ricerca dei professionisti; i professionisti possono caricare curriculum e portfolio per essere rintracciati attraverso il motore di ricerca.

→ [Scopri di più](#)

### Open studio

Un'iniziativa che consiste nell'apertura degli studi degli architetti per favorire l'incontro informale con colleghi e committenti.

→ [Vai al link](#)

*Atelier Fleuriste, Chieri, 2008*  
*Progetto di Stefano Pujatti, vincitore di Architetture Rivelate 2009*



Una pubblicazione di  
**Ordine degli Architetti di Torino**  
www.oato.it  
e **Fondazione per l'architettura / Torino**  
www.fondazioneperlarchitettura.it

Via Giolitti 1 - 10123 Torino  
Tel. 011 546975 Fax 011 537447

Da un'idea e con la collaborazione del  
**Focus group OAT La professione per  
i giovani e le pari opportunità**

Con il contributo di  
**Consiglio Nazionale Architetti PPC**  
nell'ambito del bando **Fondo giovani**

Supplemento di **OANotizie**  
Periodico di informazione dell'Ordine  
degli Architetti di Torino  
Registrato al tribunale di Torino  
con il n. 4854 del 24 novembre 1995  
Iscritto al ROC con il n. 1607 del 1996

**Grafica**  
quattrolinee

In copertina:  
M.B.C. Molecular Biotechnology  
Center, Torino, 2006. Progetto di  
Luciano Pia, vincitore di Architetture  
Rivelate 2006 © Beppe Giardino

Chiuso in redazione il 26 luglio 2019

